



# Studio Sarragioto

Dottori Commercialisti \* Revisori Legali

**Gianni Sarragioto**  
giannisarragioto@sarragioto.it  
**Riccardo Gavassini**  
riccardogavassini@sarragioto.it

**Filippo Carraro**  
filippocarraro@sarragioto.it  
**Alberto Riondato**  
albertoriondato@sarragioto.it  
**Alessandra Bassi**  
alessandrabassi@sarragioto.it  
**Giorgia Sarragioto**  
giorgia@sarragioto.it  
**Edoardo Franco**  
edoardofranco@sarragioto.it  
**Marco Beghin**  
marco@sarragioto.it



Ordine dei Dottori  
commercialisti  
e degli Esperti contabili  
di Padova



**Lo Studio Informa:** Circolare di approfondimento



## **LA DICHIARAZIONE IVA MODELLO 2021 RELATIVA ALL'ANNO 2020**

Si ricorda come l'art. 4, comma 4, del DL 193/2016 prevede che la **dichiarazione annuale IVA** venga presentata esclusivamente in **maniera autonoma**, abolendo definitivamente la possibilità di poterla presentare assieme al modello UNICO entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi (fine del mese di settembre).

La dichiarazione IVA dell'anno 2020 andrà perciò presentata categoricamente a partire dal 1° febbraio ed **ENTRO IL 30 APRILE 2021**.

Le principali **NOVITA'** introdotte nel modello della dichiarazione IVA 2021 anno 2020 sono riportate in apposita circolare pubblicata sul sito dello Studio.

**Riportiamo alcune precisazioni relativamente a diverse richieste in merito.**

### **LA DETRAZIONE IVA SULLE FATTURE RICEVUTE A FINE ANNO**

A fine anno occorre monitorare attentamente l'**arrivo delle fatture di acquisto** per determinare il momento in cui è possibile detrarre l'Iva a credito.

Si ricorda che il diritto alla detrazione dell'Iva a credito:

1. **sorge** nel momento in cui l'Iva diviene esigibile e dunque **alla data di effettuazione dell'operazione**;
2. è subordinato **al possesso e alla registrazione della fattura** nel registro degli acquisti;
3. può essere **esercitato già a partire dal mese di effettuazione dell'operazione** a condizione che la fattura sia registrata **entro il 15 del mese successivo**; la possibilità di "retrodatare" la detrazione al momento di effettuazione dell'operazione non è consentita a cavallo dell'anno e dunque non è possibile la detrazione IVA nel mese di dicembre di una fattura datata dicembre e ricevuta a gennaio, sebbene annotata entro il 15 gennaio;
4. può essere **esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale** relativa all'anno in cui è ricevuta la fattura. Si rammenta che la detrazione relativa alle fatture ricevute nell'anno precedente prevede la registrazione su **apposito registro sezionale del registro acquisti**.

Esempio riassuntivo:

In relazione al momento in cui la fattura si considera ricevuta l'Agenzia delle Entrate con FAQ n. 129 del 19.07.2019 ha precisato che: "Se il Sistema di Interscambio riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella **attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario**, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi.

Qualora il Sistema di Interscambio, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la **data di presa visione o di scarico** del file fattura è quella a partire dalla quale l'IVA diventa detraibile.



## LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

In vista degli eventuali prossimi utilizzi in compensazione del credito IVA relativo all'anno 2020 emergente dalla dichiarazione annuale IVA 2021 e degli eventuali crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel corso 2021, occorre ricordare le restrittive regole apportate dall'art. 3 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) all'art. 10 comma 1 n. 7 del DL 78/2009, il quale disciplina il limite alle compensazioni dei crediti IVA.

E' importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta (ovvero compensazioni verticali) non ha rilievo ai fini del limite massimo di € 700.000,00 anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

Inoltre, come già comunicato, dal **01 gennaio 2011**, (a norma dell'art. 31 del DL 78/2010) **è vietata la compensazione nel modello F24** di crediti di imposte erariali, qualora ci siano **ruoli (cartelle di pagamento) non pagate** decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa.

Tale **divieto di compensazione** scatta solo per i contribuenti che hanno **debiti iscritti a ruolo non pagati** (es. cartelle Equitalia) **per un importo superiore a 1.500,00 euro**.

Si chiede pertanto di indicare la destinazione del credito risultante da dichiarazione iva con compilazione del seguente prospetto:

Credito risultante da dichiarazione iva 2020	
Compensazione del credito fino ad Euro 5.000	
Compensazione del credito oltre Euro 5.000 solo dopo invio dichiarazione iva vistata (trascorsi 10 giorni dalla trasmissione telematica) salvo esonero da applicazione del visto di conformità di un determinato punteggio ISA	
Riporto del credito nei registri iva	

## TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL SALDO ANNUALE

Il saldo IVA (a debito) risultante dalla dichiarazione annuale va versato entro il **16 MARZO 2021** sempreché l'importo dovuto sia superiore ad Euro 10,33 (arrotondato ad Euro 10). Si ricorda che è possibile:

- effettuare il versamento in forma rateale (ogni rata successiva alla prima va maggiorata dello 0,33% mensile);
- differire il versamento alla scadenza prevista per il saldo delle imposte sui redditi (dal 30° GIUGNO 2020) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 MARZO (così ad esempio se il pagamento viene effettuato il 30 giugno 2020 la maggiorazione sarà dell'1,60%).

## SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI PER EMERGENZA COVID19

I contribuenti che hanno usufruito delle sospensioni dei versamenti periodici IVA a seguito dell'emergenza COVID-19 devono compilare il rigo VA16 come da prospetto sotto riportato:

Liquidazione iva mensile	Liquidazione iva trimestrale	Importo a debito	Importo versato	Importo sospeso	Motivo sospensione	Data di ripresa di versamenti o rateizzazione
Gennaio	Primo trimestre					
Febbraio						
Marzo						
Aprile	Secondo trimestre					
Maggio						
Giugno						
Luglio	Terzo trimestre					
Agosto						
Settembre						

Ottobre	Quarto trimestre					
Novembre						
Dicembre						

**DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVE**

- 1) copia del bilancio contabile al 31/12/2020;
- 2) la liquidazione IVA annuale e le liquidazioni mensili o trimestrali con evidenziati i crediti e/o debiti per ciascun periodo. **Pregasi di riportare una legenda per consentire l'interpretazione dei codici IVA utilizzati, con il richiamo dell'articolo del decreto IVA per l'imponibilità, esenzione, esclusione, non imponibilità delle operazioni;**
- 3) le comunicazioni relative alle liquidazioni IVA trimestrali inviate all'Agenzia delle Entrate - LIPE (se non già in possesso dello Studio).

Nel caso si intenda variare, integrare o correggere i dati delle comunicazioni trimestrali periodiche - LIPE, con ravvedimento e senza reinvio si chiede di compilare il sottostante quadro VH:

MESE	IVA A CREDITO	IVA A DEBITO	RAVV.
VH1 GENNAIO			
VH2 FEBBRAIO			
VH 3 MARZO			
VH4 I^ TRIMESTRE			
VH5 APRILE			
VH6 MAGGIO			
VH7 GIUGNO			
VH8 2^ TRIMESTRE			
VH9 LUGLIO			
VH10 AGOSTO			
VH11 SETTEMBRE			
VH12 3^ TRIMESTRE			
VH13 OTTOBRE			
VH14 NOVEMBRE			
VH15 DICEMBRE			
VH16 4^ TRIMESTRE			

- 4) l'elenco dei versamenti con il dettaglio dell'importo e degli estremi della banca: meglio allegare le fotocopie delle deleghe F24 di versamento e delle compensazioni effettuate con credito IVA;

a. **Attenzione!** Nel caso in cui non si fosse provveduto ai versamenti periodici dell'IVA in tutto o in parte o nel caso in cui vi aveste provveduto ricorrendo al ravvedimento operoso, pregasi di segnalare tali fatti allo Studio e di allegare i conteggi effettuati per la regolarizzazione della posizione.

- 5) un prospetto degli acquisti e delle cessioni effettuati con Bolla Doganale con distinzione dell'imponibile e dell'IVA;
- 6) evidenziare le eventuali operazioni (cessioni/acquisti di beni o prestazioni effettuate o ricevute) con soggetti appartenenti alla Repubblica di San Marino e alla Città del Vaticano ex art. 71 co. 2 DPR 633/72;
- 7) indicare l'ammontare delle operazioni effettuate senza applicazione dell'Iva verso esportatori abituali (operazioni non imponibili art. 8 co. 1, lett. c) che hanno rilasciato apposita dichiarazione d'intento;
- 8) per i soggetti tenuti alla presentazione dei modelli INTRA (mensili o trimestrali), e per i quali lo Studio non cura l'invio, allegare anche la fotocopia dei modelli stessi, evidenziando l'imponibile e l'iva per gli acquisti/cessioni di beni intracomunitarie o le prestazioni di servizi c.d. "generiche" (art. 7-ter) ricevute o effettuate;
- 9) l'elenco con dettaglio dei beni ammortizzabili acquistati nell'anno con allegata copia delle relative fatture;
- 10) l'elenco dei beni ammortizzabili venduti nell'anno con allegata copia delle relative fatture;
- 11) l'importo degli acquisti in leasing (canoni periodici e riscatti) e dei noleggi, distinti per imponibile, aliquota ed imponibile, con allegati i relativi partitari di conto economico (meglio allegare copia delle fatture registrate ai fini IVA);
- 12) l'elenco dettagliato dei canoni di affitto con distinzione se risultanti da ricevuta fiscale (emessa da soggetti privati) o da fattura e l'indicazione dell'imponibile e della relativa IVA;



- 30) indicare i versamenti iva effettuati a seguito di comunicazioni di irregolarità e/o cartelle di pagamento compilando il prospetto sottostante:

Importo a debito dovuto	
Importo a debito versato	
Importo versato a seguito delle comunicazioni AdE	

Consegnare allo Studio copia delle cartelle di pagamento e/o comunicazioni di irregolarità iva con i modelli F24 pagati e gli eventuali piani di rateazione;

- 31) Si ricorda che le operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72, pur concorrendo alla formazione del volume d'affari, non devono essere considerate per la verifica dello status di esportatore abituale. Pertanto nella colonna 3 va indicato il volume d'affari mensile al netto delle predette operazioni;
- 32) Segnalare gli acquisti esenti ai sensi dell'art. 124, D.L. 34/2000 ovvero i beni anti Covid-19 come ventilatori, mascherine, disinfettanti, termometri, ....

**Per motivi organizzativi, si chiede di consegnare la documentazione necessaria per la predisposizione della dichiarazione IVA, di cui si propone di seguito una check-list, entro e non oltre VENERDI' 5 MARZO 2021.**

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Arsego, 15 febbraio 2021

Studio Sarragioto  
*C. Sarragioto*